

N. Cron.	Creditore	Crediti insinuati					Proposta di ammissione					Diff.	Note	
		Chirografo	Privilegio	Ipotecario	Predeuzione	Totale	Chirografo	Privilegio	Ipotecario	Predeuzione	Totale			
2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	3.853,08	24.675,83	-	-	28.528,91	3.853,08	24.675,83	-	-	28.528,91	-	Si ammette per complessivi euro 28.528,91, di cui euro 3.853,08 al chirografo ed euro 24.675,83 al privilegio (di cui euro 1.328,13 ex art. 2753 cod.civ., euro 518,06 ex art. 2754 cod.civ. ed euro 22.829,64 ex art. 2752 cod.civ.), come da domanda, in quanto credito documentato.	
4	FUTURA 2019 S.R.L.	364.281,82	-	1.073.854,49	49.798,56	1.487.934,87	-	-	-	-	-	-	1.487.934,87	Domanda annullata (sostituita, previa richiesta del legale del creditore istante, dalla domanda n. 7).
5	COMUNE DI MONDOVI	-	1.075,00	-	-	1.075,00	272,80	802,20	-	-	1.075,00	-	Si respinge l'ammissione al privilegio ex art. 2752 u.c. cod.civ. per euro 272,80 relativi a sanzioni e spese di notifica in quanto privilegio non spettante e si ammette la medesima somma al chirografo; si ammette il resto per euro 802,20 al privilegio ex art. 2752 u.c. cod.civ., come da domanda, in quanto credito documentato.	
6	LEVITICUS SPV S.R.L.	-	-	149.564,67	21.704,46	171.269,13	151.574,91	-	-	-	151.574,91	-	19.694,22	Alla luce delle osservazioni presentate dal legale del creditore istante, a mezzo posta elettronica certificata, in data 2 ottobre 2023, nelle quali viene "prodotta la memoria di precisazione del credito depositata nell'ambito dell'esecuzione immobiliare RGE 154/20 (doc.25), in cui le spese in questione, conteggiate in € 21.704,46, sono state richieste in predeuzione, trattandosi di spese di espropriazione di beni immobili effettuate nell'interesse comune dei creditori, che godono quindi del privilegio sul prezzo degli immobili stessi previsto dagli artt. 2770 e 2777 c.c. Come tali, in quanto funzionali alla soddisfazione di tutti i creditori, sono state riconosciute dal progetto finale di distribuzione predisposto dal delegato (doc.26), il quale ha espressamente indicato che l'importo di € 19.694,22 giacente sul conto della procedura sarebbe stato versato a Leviticus in predeuzione, quale creditore procedente e fondiario. (...) La richiesta di ammissione al passivo in predeuzione ex artt. 2770 e 2777 c.c. delle spese sostenute nella procedura esecutiva RGE 154/20 e in via privilegiata ipotecaria ex art. 2855 c.c. del credito derivante dall'insoluto del mutuo, trova giustificazione nella necessità per i creditori, in pendenza di una procedura esecutiva e di una procedura concorsuale, di far verificare i propri crediti in sede concorsuale. L'assegnazione disposta in sede esecutiva è infatti soltanto provvisoria, mentre necessita dell'ammissione al passivo per divenire definitiva. Non si ritiene pertanto corretto il provvedimento del Liquidatore neppure nella parte in cui, dando atto del trasferimento degli immobili in sede esecutiva, ha escluso la prelazione della Banca, attribuendo a tali crediti natura esclusivamente chirografaria. Il principio generale che prevede l'obbligo di insinuare al passivo della procedura concorsuale ogni credito al fine di ottenere il riparto, è stato ribadito dallo stesso Giudice dell'Esecuzione con provvedimento del 5 luglio 2023 (doc.28), nel quale, nel consentire la prosecuzione della procedura esecutiva pur in pendenza della Liquidazione Controllata vista la natura fondiaria del credito vantato da Leviticus, ha comunque evidenziato la necessità di far verificare i propri crediti nell'ambito della procedura di Liquidazione Controllata". Lo scrivente liquidatore, nel premettere che riconosce le somme originariamente vantate dal creditore istante nei confronti del sig. Boaglio Chiaffredo per complessivi euro 171.269,13 (importo già al netto di quanto precedentemente incassato ex art. 41 TUB per euro 264.500,00), di cui euro 149.564,67 in via privilegiata ipotecaria ed euro 21.704,46 in predeuzione, (predeuzione vantata nei confronti dell'esecuzione immobiliare 154/2020 oggi estinta); tenuto conto che: 1) con provvedimento del 5 luglio 2023 il G.E. ha rilevato che "ferma la necessità per i creditori di far verificare i propri crediti nell'ambito della procedura di liquidazione controllata"; 2) con provvedimento del 24 luglio 2023 il G.E. ha dichiarato "esecutivo il progetto di distribuzione"; 3) con provvedimento del 31 luglio 2023 il G.E. "rilevato che risultano versate le somme previste nel progetto di distribuzione approvato" ha dichiarato "l'estinzione della procedura"; ciò premesso lo scrivente respinge l'ammissione di euro 21.704,46 in predeuzione poiché dette somme risultano essere state incassate a seguito del riparto dell'esecuzione 154/2020 (oggi estinta) senza presentare osservazioni in relazione al progetto di riparto che ha previsto il pagamento della predeuzione per euro 19.694,22 in luogo della somma ammessa per euro 21.704,46, nonché respinge l'ammissione di euro 149.564,67 in via privilegiata ipotecaria in quanto gli immobili a garanzia del mutuo contratto in data 14/05/2014 (trascritto in data 10/06/2014 ai nn. 4083/374 presso la Conservatoria di Saluzzo) risultano essere stati ceduti nella procedura di esecuzione R.G. 154/2020 e ammette per complessivi euro 151.574,91 (residuo credito del mutuo oltre alle somme vantate in predeuzione nell'esecuzione rimaste impagate) al chirografo.
7	FUTURA 2019 S.R.L.	375.143,02	59.301,35	1.056.662,36	-	1.491.106,73	943.368,24	59.251,54	488.437,14	-	1.491.056,92	-	49,81	Alla luce delle osservazioni presentate dal legale del creditore istante, a mezzo posta elettronica certificata, in data 29 settembre 2023, si respinge l'ammissione al privilegio ex art. 2770 cod.civ. per euro 49,81 in quanto non risultano allegati i giustificativi ovvero non sono leggibili. Si respinge l'ammissione al privilegio ipotecario per euro 568.225,22 relativi al mutuo ipotecario del 03/02/2009 poiché garantito da immobili della sig.ra Agù Aurelia Margherita e si ammette al chirografo. Si ammette il resto per complessivi euro 922.831,70, di cui euro 59.251,54 al privilegio ex art. 2770 cod.civ., euro 488.437,14 al privilegio ipotecario ed euro 375.143,02 al chirografo. In sintesi si ammette per complessivi euro 1.491.056,92, di cui euro 488.437,14 al privilegio ipotecario, euro 59.251,54 al privilegio ex art. 2770 cod.civ. ed euro 943.368,24 al chirografo.
9	COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE	-	3.135,00	-	-	3.135,00	-	3.135,00	-	-	3.135,00	-	Si ammette per complessivi euro 3.135,00 al privilegio ex art. 2752 u.c. cod.civ., come da domanda, in quanto credito documentato.	
11	COMUNE DI OSASCO	1.124,18	6.176,36	-	-	7.300,54	1.124,18	6.176,36	-	-	7.300,54	-	Alla luce delle osservazioni presentate dal creditore istante, a mezzo posta elettronica certificata, in data 5 ottobre 2023, si ammette per complessivi euro 7.300,54, di cui euro 1.124,18 al chirografo ed euro 6.176,36 al privilegio ex art. 2752 u.c. cod.civ.	
12	AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.	-	-	136.709,95	-	136.709,95	-	-	136.709,95	-	136.709,95	-	Si ammette per complessivi euro 136.709,95 al privilegio ipotecario, come da domanda, in quanto credito documentato.	
<b>TOTALE</b>		<b>744.402,10</b>	<b>94.363,54</b>	<b>2.416.791,47</b>	<b>71.503,02</b>	<b>3.327.060,13</b>	<b>1.100.193,21</b>	<b>94.040,93</b>	<b>625.147,09</b>	<b>-</b>	<b>1.819.381,23</b>	<b>-</b>	<b>1.507.678,90</b>	